REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con deliberazione CC n.5 del 30 aprile 2020
Pubblicato all'Albo Pretorio On-line dall'11 al 26/05/2020
Ripubblicato in data 27/05/2020
Modifiche approvate con Deliberazione C.C. n. 41 del 29.09.2026
Pubblicato all'Albo Pretorio on-line dal 09.10.2026 al 24.10.2026
Ripubblicato dal 26.10.2026 al 10.11.2026

Sommario

Art. 1 – Finalita` 3
Art. 2 – Definizioni 3
Art. 3 – Ambito di applicazione 4
Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalita` istituzionali dell'impianto di videosorveglianza. 4
Art. 4-bis – Fototrappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti 5
Art. 4-ter – Dispositivi indossabili (BodyCam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale 6
Art. 4-quater – Dispositivi di videosorveglianza mobile a bordo dei veicoli di servizio (DashCam) 7
Art. 4-quinquies – Sistema di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR) e telecamere di contesto 7
Art. 5 – Notificazione preventiva al garante 8
Art. 6 – Responsabile 8
Art. 6-bis – Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) 9
Art. 7 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale 9
Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza 10
Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave 10
Art. 10 – Modalita` di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali 10
Art. 11 – Obblighi degli operatori incaricati 11
Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia 12
Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta 12
Art. 14 – Diritti dell'interessato 12
Art. 15 – Sicurezza dei dati 13
Art. 15-bis – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e riesame periodico 13
Art. 16 – Modalita` da adottare per il trattamento dei dati videoripresi 14
Art. 17 – Cessazione dell'attivita` di videosorveglianza 15
Art. 18 – Comunicazione dei dati 15
Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale 15
Art. 20 – Modifiche regolamentari 15
Art. 21 – Limiti alla utilizzabilita` di dati personali 15
Art. 22 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali 16
Art. 23 – Norme di rinvio 16

Art. 1 – Finalità

1. Il presente Regolamento definisce la funzionalità del sistema di videosorveglianza fissa e mobile e garantisce il trattamento dei dati personali, assicurando che l'accesso al trattamento si svolga per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, per la tutela della sicurezza urbana e per la vigilanza ambientale.
2. L'attività di tele controllo avviene nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale.
3. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro ente o associazione coinvolti nel trattamento.
4. Il presente Regolamento disciplina altresì l'utilizzo, da parte del Corpo di Polizia Locale, di ulteriori dispositivi di ripresa mobile e di sistemi automatizzati di lettura delle targhe, quali le fototrappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti, i dispositivi di ripresa indossabili (BodyCam), i dispositivi di videosorveglianza mobile installati a bordo dei veicoli di servizio (DashCam) e i sistemi di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR), disciplinati rispettivamente agli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, nel rispetto dei principi e delle garanzie di cui al presente Regolamento e delle risultanze delle rispettive valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA).

Art. 2 – Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende:

a. per "banca dati", il complesso di dati personali, formatosi presso la centrale operativa della Polizia Locale, raccolti esclusivamente mediante riprese videoregistrate, che in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere interessano prevalentemente i soggetti che transitano nell'area interessata ed i mezzi di trasporto eventuali;

b. per "trattamento", tutte le operazioni svolte con l'ausilio di mezzi elettronici, o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la cancellazione e la distruzione di dati;

c. per "dato personale", qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, ente o associazione, identificati o identificabili, anche indirettamente, e rilevati con trattamenti di immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;

d. per "titolare" l'Ente Comune di Somma Lombardo, nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;

e. per "contitolare" l'Ente Comune associato per il servizio di Polizia Locale nella persona del Sindaco pro-tempore, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali del rispettivo Comune. A tal fine i dati personali raccolti devono essere trattati in forma differenziata e rigorosamente distinta;

f. per "responsabile" la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento di dati personali;

g. per "incaricati" le persone fisiche autorizzate a compiere operazioni di trattamento dal Titolare e dal Responsabile;

h. per "interessato" la persona fisica, la persona giuridica, l'ente o associazione a cui si riferiscono i dati personali;

k. per "comunicazione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
i. per "diffusione", il dare conoscenza dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
j. per "dato anonimo", il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non possa essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
l. per "blocco", la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.
m. per "fototrappola", il dispositivo mobile di ripresa fotografica e video, dotato di sensore di movimento a infrarossi passivi (PIR) e di connettività per la trasmissione remota dei dati, installato in prossimità di piazzole ecologiche, punti di conferimento o altre aree a rischio, per il contrasto all'abbandono illecito dei rifiuti;
n. per "BodyCam", il dispositivo di ripresa audio/video indossabile, assegnato individualmente agli operatori del Corpo di Polizia Locale, destinato alla documentazione delle attività operative e alla tutela dell'incolumità degli operatori e dei cittadini;
o. per "DashCam", il dispositivo di videosorveglianza mobile installato a bordo dei veicoli di servizio del Corpo di Polizia Locale;
p. per "sistema ANPR/OCR" (Automatic Number Plate Recognition / Optical Character Recognition), il sistema di lettura automatica delle targhe dei veicoli transitanti, mediante riconoscimento ottico dei caratteri alfanumerici, integrato con telecamere di contesto dotate di funzioni di analisi automatizzata (Edge AI);
q. per "atto di indirizzo", il Patto per la Sicurezza Urbana sottoscritto con la Prefettura, ovvero la delibera di Giunta Comunale, che individua puntualmente i varchi, le finalità e i dispositivi interessati dall'eventuale utilizzo del sistema ANPR/OCR a fini di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi al Codice della Strada;
r. per "DPIA" (Data Protection Impact Assessment – Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati), la valutazione preventiva d'impatto prevista dall'art. 35 del GDPR per i trattamenti che presentano un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche;
s. per "RPD" o "DPO" (Responsabile della Protezione dei Dati), il soggetto designato dal Titolare ai sensi dell'art. 37 del GDPR, con funzioni di consulenza, sorveglianza e cooperazione con l'Autorità Garante.

Art. 3 – Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza fissa e mobile, attivato sul territorio del Comune di Somma Lombardo per il controllo della sicurezza urbana, per la prevenzione e repressione dei reati e degli illeciti amministrativi.
2. Il presente Regolamento si applica altresì ai trattamenti di dati personali effettuati mediante fototrappole, dispositivi BodyCam, dispositivi DashCam e sistemi di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR) in dotazione al Corpo di Polizia Locale, disciplinati in dettaglio dagli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del presente Regolamento.

Art. 4 – Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza.

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza fisso e mobile, i cui monitor per la visione delle immagini riprese dalle telecamere sono posizionati presso la centrale operativa della Polizia Locale.

2. Le finalità del suddetto impianto, del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune dalle disposizioni legislative e regolamentari in vigore, nonché dallo Statuto e dai Regolamenti comunali, sono:

- l'attivazione di misure di prevenzione e di tutela della pubblica sicurezza in ambito comunale;
- la ricostruzione, in tempo reale, di eventi delittuosi e della dinamica di atti vandalici od azioni di teppismo nei luoghi pubblici di principale frequentazione, per permettere un pronto intervento della polizia locale e delle forze dell'ordine a tutela del patrimonio pubblico;
- il contrasto al fenomeno dell'abbandono incontrollato di rifiuti su area pubblica;
- l'accertamento e la repressione degli illeciti derivanti dall'utilizzo abusivo delle aree impiegate come discarica di materiale e di sostanze pericolose nonché il rispetto della normativa concernente lo smaltimento dei rifiuti;
- la vigilanza sul pubblico traffico e infortunistica stradale per consentire l'immediata adozione di idonee contromisure;
- l'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

3. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali, rilevati mediante le riprese video e che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interesseranno i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area videosorvegliata.

4. L'attività di videosorveglianza raccoglie esclusivamente i dati strettamente necessari per il raggiungimento delle finalità perseguite, registrando le sole immagini indispensabili, limitando l'angolo visuale delle riprese, evitando quando non indispensabili immagini dettagliate, ingrandite o dettagli non rilevanti, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza. La localizzazione delle telecamere e le modalità di ripresa saranno quindi stabilite in modo conseguente.

5. La possibilità di disporre in tempo reale di dati ed immagini costituisce un ulteriore strumento di prevenzione e di razionalizzazione dei compiti che la polizia locale svolge quotidianamente nell'ambito delle proprie competenze istituzionali; attraverso tali strumenti si persegue l'intento di tutelare la popolazione ed il patrimonio comunale, garantendo quindi un elevato grado di sicurezza nei luoghi di maggiore aggregazione, nelle zone più appartate, nei siti di interesse storico, artistico e culturale, negli edifici pubblici, nel centro storico, negli ambienti in prossimità delle scuole e nelle strade ad intenso traffico veicolare.

6. L'uso dei dati personali nell'ambito di cui trattasi non necessita del consenso degli interessati in quanto viene effettuato per lo svolgimento di compiti d'interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

7. L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

8. Il Comune si avvale altresì, per le finalità ulteriori indicate agli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies, di dispositivi di ripresa mobile (fototrappole, BodyCam, DashCam) e di sistemi di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR), il cui trattamento è soggetto al regime giuridico applicabile in ragione della specifica finalità perseguita, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ovvero, per i profili di prevenzione, accertamento e perseguimento di reati, del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/680.

Art. 4-bis – Fototrappole per il contrasto all'abbandono dei rifiuti

1. Il Comune di Somma Lombardo utilizza dispositivi mobili di fototrappolaggio (fototrappole) per la prevenzione, l'accertamento e il sanzionamento dell'abbandono illecito di rifiuti, nonché per la tutela

dell'ambiente, dell'igiene pubblica e del decoro urbano, in coerenza con quanto previsto dalla Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati relativa a tale trattamento.
2. Le fototrappole sono installate esclusivamente presso le piazzole ecologiche, i punti di conferimento e le altre aree del territorio comunale individuate quali maggiormente a rischio di abbandono di rifiuti, con inquadratura rigorosamente limitata all'area di conferimento, ad esclusione di abitazioni private e di aree non pertinenti.
3. L'acquisizione delle immagini e dei brevi filmati avviene esclusivamente su rilevazione del movimento da parte dei sensori a infrarossi passivi (PIR) di cui sono dotati i dispositivi, con esclusione di ogni registrazione continuativa; su ciascun fotogramma sono sovraimpressi automaticamente data, ora e identificativo dell'apparato.
4. I dati raccolti sono trasmessi ai sistemi del Comando di Polizia Locale esclusivamente mediante canali di comunicazione protetti da cifratura (protocollo SMTP in modalità SSL o STARTTLS, ovvero canale FTP controllato); è fatto divieto di utilizzo di canali di trasmissione privi di cifratura e della funzione MMS.
5. Le immagini e i filmati privi di rilevanza ai fini dell'accertamento di illeciti sono conservati per un periodo massimo di sette giorni, decorso il quale sono automaticamente sovrascritti; le immagini relative a illeciti accertati sono conservate per il tempo strettamente necessario alla definizione del relativo procedimento amministrativo o penale.
6. I dispositivi sono custoditi in appositi alloggiamenti blindati muniti di sistema di chiusura antimanomissione e sono protetti da password personalizzata, diversa da quella impostata di default dal costruttore; l'accesso alle immagini è riservato al personale del Comando di Polizia Locale formalmente autorizzato.
7. Il trattamento è preceduto dall'affissione, in prossimità delle aree monitorate, di adeguata cartellonistica informativa, e dalla pubblicazione dell'informativa estesa sul sito istituzionale del Comune.

Art. 4-ter – Dispositivi indossabili (BodyCam) in dotazione al Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale è dotato di dispositivi di ripresa audio/video indossabili (BodyCam), assegnati individualmente agli operatori all'inizio di ciascun turno di servizio, destinati alla documentazione delle attività operative, all'acquisizione di elementi probatori, alla tutela dell'incolumità fisica degli operatori e dei cittadini e alla ricostruzione oggettiva di situazioni critiche o di incidenti, in coerenza con quanto previsto dalla relativa Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati.
2. Il dispositivo opera, per impostazione predefinita, in modalità di preacquisizione temporanea ("buffering"), con ciclo continuo non consolidato in archivio e microfono disattivato; la registrazione definitiva di video, audio e posizione GPS è attivata manualmente dall'operatore esclusivamente al verificarsi di una situazione di pericolo, di un reato o di un grave turbamento dell'ordine pubblico, previo avviso verbale ai presenti ove le circostanze lo consentano.
3. È fatto divieto assoluto di utilizzare la BodyCam quale strumento di controllo a distanza dell'attività lavorativa del personale dipendente, ai sensi dell'art. 4 della Legge 20 maggio 1970, n. 300; i dati di geolocalizzazione sono impiegati esclusivamente ai fini della contestualizzazione dell'intervento.
4. Le registrazioni prive di rilevanza penale o disciplinare sono cancellate automaticamente entro sette giorni dallo scarico; le registrazioni aventi rilevanza penale o amministrativa sono conservate, previo blocco manuale disposto dal Comandante o dall'Ufficiale di Polizia Giudiziaria, per il tempo necessario alla definizione del relativo procedimento.
5. La cosiddetta "Modalità Stealth", che sopprime le segnalazioni luminose e acustiche di avvenuta registrazione, è vietata nel normale servizio ed è riservata alle sole attività di polizia giudiziaria in cui la

riservatezza dell'operazione sia legittimata dal quadro normativo processuale, con annotazione dell'attivazione nella relazione di servizio.
6. L'eventuale sfocatura o oscuramento dei soggetti terzi estranei ai fatti oggetto delle riprese, ai fini dell'esercizio dei diritti degli interessati o della trasmissione ad altri uffici, è effettuata mediante l'apposita funzionalità di individuazione automatica dei volti in dotazione al software di gestione, senza che ciò comporti alcuna forma di riconoscimento biometrico.
7. Il personale è previamente formato sulle modalità di utilizzo del dispositivo, sui limiti imposti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali e sul divieto di installazione dell'applicazione mobile di gestione del dispositivo, riservata ai soli Ufficiali autorizzati per comprovate esigenze di configurazione.

Art. 4-quater – Dispositivi di videosorveglianza mobile a bordo dei veicoli di servizio (DashCam)

1. I veicoli di servizio del Corpo di Polizia Locale possono essere dotati di dispositivi di videosorveglianza mobile (DashCam), orientati verso l'esterno del veicolo, con esclusione dell'inquadratura sistematica dell'abitacolo e degli operatori durante il normale svolgimento del servizio.
2. Il dispositivo è impiegato per l'acquisizione di elementi di prova di reati commessi in presenza degli operatori o accertati in flagranza, per la ricostruzione oggettiva della dinamica di sinistri stradali, per la tutela dell'incolumità fisica degli operatori e per la documentazione difensiva del loro operato, secondo il regime giuridico applicabile a ciascuna di tali finalità ai sensi del GDPR ovvero del Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, in coerenza con quanto previsto dalla relativa Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati.
3. È espressamente escluso l'utilizzo del dispositivo quale strumento di accertamento e contestazione generalizzata di illeciti amministrativi al Codice della Strada mediante l'analisi sistematica delle riprese ordinarie di pattugliamento, fermo restando che, ove la registrazione documenti incidentalmente una condotta di rilevanza penale ovvero un pericolo grave e immediato per la sicurezza stradale, essa può essere utilizzata nell'ambito delle finalità di cui al comma 2.
4. Le funzioni di rilevamento del movimento e di monitoraggio in sosta ("motion detection" e "parking monitoring") native del dispositivo sono disattivate, non essendo necessarie al perseguimento delle finalità di cui al presente articolo.
5. Le registrazioni ordinarie prive di rilievo sono sovrascritte ciclicamente entro ventiquattro ore dall'effettivo utilizzo del veicolo e, in ogni caso, non oltre quarantotto ore; le registrazioni relative a fatti di rilevanza penale sono conservate fino alla trasmissione all'Autorità Giudiziaria e comunque non oltre sette giorni dall'evento; le registrazioni relative a sinistri stradali privi di rilevanza penale e quelle acquisite a tutela dell'operatore sono conservate per il tempo previsto dalla legge ai fini della tutela dei relativi diritti, e comunque non oltre due anni, salvo diversa disposizione dell'Autorità competente.
6. L'uso del dispositivo è disciplinato da apposito Disciplinare di Servizio adottato dal Comandante del Corpo, che ne recepisce integralmente i limiti finalistici, le modalità di attivazione del microfono e i tempi di conservazione; i veicoli dotati del dispositivo espongono idonei contrassegni informativi.

Art. 4-quinquies – Sistema di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR) e telecamere di contesto

1. Il Comune si avvale di un sistema integrato di videosorveglianza urbana territoriale, comprensivo di telecamere di contesto dotate di funzioni di analisi automatizzata (Edge AI) e di varchi di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR), per le finalità di sicurezza urbana, tutela del patrimonio comunale, monitoraggio della circolazione e verifica della regolarità amministrativa dei veicoli

transitanti, tutela ambientale e supporto investigativo, in coerenza con quanto previsto dalla relativa Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati.
2. Il sistema non effettua alcuna forma di riconoscimento biometrico o di identificazione nominativa dei soggetti ripresi: le funzioni di analisi automatizzata operano esclusivamente per categorie di oggetto (persona, veicolo, tipologia di veicolo) e ogni corrispondenza rilevata dal sistema costituisce mero supporto operativo, essendo sempre richiesta la validazione visiva dell'operatore prima di qualsiasi effetto giuridico nei confronti dell'interessato, ai sensi dell'art. 22 GDPR.
3. È espressamente esclusa l'attivazione della funzione di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi al Codice della Strada mediante il sistema di lettura targhe, in assenza di un idoneo e specifico atto di indirizzo che individui puntualmente varchi, finalità e dispositivi interessati, nonché, ove necessario per l'accertamento automatico non presidiato, del decreto prefettizio di cui all'art. 4 del Decreto-Legge 121/2002 e della relativa omologazione dei dispositivi impiegati.
4. È fatto divieto assoluto di pubblicare o rendere consultabile, anche tramite portali online di gestione delle sanzioni, immagini, targhe o dati di transito privi del preventivo oscuramento dei soggetti e dei veicoli terzi non pertinenti alla violazione contestata.
5. Le credenziali per l'interrogazione delle liste di controllo relative a veicoli rubati o sottoposti a provvedimenti di fermo o sequestro sono riservate in via esclusiva al personale del Comando di Polizia Locale; il fornitore della piattaforma tecnologica opera quale mero gestore tecnico-infrastrutturale e non può in alcun caso interrogare autonomamente le banche dati delle Forze di Polizia. La verifica della copertura assicurativa e della revisione periodica dei veicoli è effettuata esclusivamente tramite il Portale dell'Automobilista del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
6. I termini di conservazione sono differenziati in ragione della categoria di dato trattato: le immagini delle telecamere di contesto per finalità di sicurezza urbana sono conservate per un massimo di sette giorni; le immagini delle telecamere a tutela di edifici comunali e scolastici sono conservate per un massimo di settantadue ore; i dati dei transiti ordinari privi di riscontro nelle liste di controllo sono conservati per un massimo di sette giorni; i dati dei transiti con riscontro positivo sono conservati fino alla conclusione del relativo procedimento; i log di accesso e di interrogazione del sistema sono conservati per ventiquattro mesi.
7. Le ottiche del sistema sono dotate di funzioni di mascheramento ("privacy masking") attivate in corrispondenza di ogni area prospiciente proprietà private, e l'intera infrastruttura di trasporto dei dati opera su rete dedicata e segregata, con flussi cifrati e autenticazione degli accessi.

Art. 5 – Notificazione preventiva al garante

I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali. A tale proposito la normativa prevede che non vadano comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardino immagini conservate temporaneamente per esclusive finalità di sicurezza pubblica o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 6 – Responsabile

1. Il responsabile della polizia locale in servizio è individuato, previa nomina da effettuare con atto del Sindaco, quale responsabile del trattamento dei dati personali rilevati, ai sensi per gli effetti dell'art. 2 lettera e) del presente regolamento. È consentito il ricorso alla delega scritta di funzioni da parte del designato nei confronti di ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria del Comando convenzionato, previa approvazione del Sindaco.

2. Il responsabile ha l'obbligo di attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in tema di trattamento dei dati personali, ivi incluso il profilo della sicurezza, ed alle disposizioni del presente regolamento.
3. Il responsabile procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla protezione dei dati personali e delle proprie istruzioni.
4. I compiti affidati al responsabile devono essere specificati per iscritto, in sede di designazione.
5. Gli incaricati del materiale trattamento, nominati dal Sindaco di concerto con il responsabile, devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile.
6. La visione delle immagini registrate e lo spostamento della direzione di registrazione delle telecamere sono consentiti solamente al responsabile del trattamento dei dati, al suo delegato, agli incaricati preposti alla centrale operativa con funzioni di polizia giudiziaria ed al personale esterno addetto alla manutenzione ed alle riparazioni, quest'ultimo sempre previa autorizzazione del responsabile.
7. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento non autorizzato di dati da parte delle persone abilitate all'accesso per la manutenzione e riparazione degli impianti.
8. Il responsabile custodisce le chiavi per l'accesso ai locali della centrale operativa della polizia locale, le chiavi degli armadi per la conservazione delle videocassette/cd o altro supporto informatico, nonché le parole chiave per l'utilizzo dei sistemi.

Art. 6-bis – Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO)

1. Il Comune di Somma Lombardo ha designato, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, un Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO), i cui riferimenti di contatto sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente e comunicati all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.
2. Il RPD/DPO è tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali connesse al trattamento disciplinato dal presente Regolamento, ivi comprese la predisposizione e l'aggiornamento delle valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'articolo 15-bis, ed esprime il proprio parere prima dell'attivazione operativa di nuovi dispositivi di ripresa o di nuove funzionalità dei sistemi esistenti.
3. Chiunque intenda esercitare i diritti di cui al presente Regolamento, ovvero segnalare criticità relative al trattamento dei dati personali, può rivolgersi al RPD/DPO ai recapiti pubblicati sul sito istituzionale del Comune.

Art. 7 – Personale autorizzato ad accedere alla centrale operativa della Polizia Locale

1. L'accesso è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della polizia locale e agli incaricati addetti ai servizi, di cui ai successivi commi.
2. Eventuali accessi di persone diverse da quelli sopraindicate devono essere autorizzati, per iscritto, dal responsabile.
3. Possono essere autorizzati all'accesso solo gli incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali, i cui nominativi dovranno essere comunicati per iscritto al responsabile. Quest'ultimo deve essere adeguatamente istruito circa il divieto di soffermarsi a guardare le immagini trattate.

4. L'azienda di manutenzione degli impianti deve essere nominata responsabile esterno del trattamento ed i suoi addetti assumono la funzione e gli obblighi di "incaricati".
5. Il responsabile del trattamento dei dati impartisce apposite istruzioni atte ad evitare assunzioni e rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti e di pulizia dei locali.
6. Gli incaricati dei servizi di cui al presente regolamento vigilano sul puntuale rispetto delle istruzioni e sulla corretta assunzione di dati pertinenti e non eccedenti rispetto allo scopo per cui è stato autorizzato l'accesso.

Art. 8 – Nomina degli incaricati alla gestione dell'impianto di videosorveglianza

1. Il responsabile, ove possibile, designa e nomina gli incaricati a garantire la gestione del servizio di videosorveglianza nell'ambito degli addetti alla polizia locale.
2. Gli incaricati andranno nominati tra gli addetti alla polizia locale in servizio presso il Comune di Somma Lombardo – capo convenzione e/o quelli convenzionati per il servizio di polizia locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati.
3. La gestione dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Somma Lombardo è riservata agli addetti di polizia Locale, aventi qualifica di Ufficiali o Agenti di polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 55 del codice di procedura penale.
4. Con l'atto di nomina, ai singoli incaricati saranno affidati i compiti specifici e le puntuali prescrizioni per l'utilizzo dei sistemi.
5. In ogni caso, prima dell'utilizzo degli impianti, essi saranno istruiti sul corretto uso dei sistemi, sulle disposizioni della normativa di riferimento e sul presente regolamento.

Art. 9 – Accesso ai sistemi e parole chiave

1. L'accesso ai sistemi è esclusivamente consentito al responsabile e agli incaricati con le modalità stabilite dal presente regolamento.
2. Gli incaricati saranno dotati di propria password di accesso al sistema.
3. Il sistema dovrà essere fornito di "log" (file costituito da un elenco cronologico delle attività svolte dal sistema, generato per permettere una successiva verifica di accesso), che saranno conservati per la durata di anni uno.

Art. 10 – Modalità di raccolta, conservazione e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento vengono:

- trattati in modo lecito e secondo correttezza per le finalità di cui all'articolo 4 del presente regolamento;
- trattati in modo pertinente, completo e non eccedente, rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
- conservati per un periodo di tempo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso per un periodo di tempo non superiore a sette giorni, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione;

- trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico di cui al precedente articolo 4, comma 2 con modalità rivolte a salvaguardare l'anonimato anche successivamente alla fase della raccolta, atteso che tali immagini registrate potrebbero contenere dati di carattere personale.

2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza fisso e mobile, il quale è inizialmente costituito da alcune telecamere posizionate in punti nevralgici espressamente individuati e successivamente potrà essere eventualmente ampliato, secondo gli sviluppi futuri del sistema, mediante approvazione di apposite determinazioni assunte dal responsabile del servizio.
3. Le telecamere di cui al comma 2 consentono, tecnicamente, riprese video diurne/notturne a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario.
4. I segnali video dell'unità di ripresa mobile saranno raccolti su memoria posizionata all'interno delle telecamere. Tali segnali possono essere recuperati e visionati esclusivamente da operatori della polizia locale.
5. Il responsabile e gli incaricati del trattamento dei dati personali si obbligano a non effettuare delle riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa fissa saranno raccolti da una stazione di monitoraggio e controllo ubicata presso la centrale operativa del Comando di polizia locale. In questa sede le immagini saranno registrate su supporto magnetico da un sistema appositamente predisposto e visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione si rende necessario per ricostruire le varie fasi dell'evento, nell'ambito delle finalità previste all'articolo 4 del presente regolamento. Le telecamere devono presentare le caratteristiche descritte in un'apposta relazione rilasciata dalle ditte installatrici, e tale materiale va conservato agli atti dal titolare.
Le immagini videoregistrate sono conservate per un tempo non superiore a sette giorni presso la centrale operativa del Comando di polizia locale associato, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione nei limiti e con le modalità stabilite al punto 3.4. del provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 aprile 2010, ed in modo particolare, in relazione ad illeciti che si siano verificati o ad indagini delle autorità giudiziaria o di pubblica sicurezza.
6. In relazione alle capacità di immagazzinamento dei dati forniti tramite i videoregistratori digitali, in condizioni di normale funzionamento le immagini riprese in tempo reale distruggono quelle già registrate in un tempo inferiore a quello citato, in piena osservanza della normativa vigente sulla protezione dei dati personali.
I termini di conservazione dei dati raccolti mediante fototrappole, dispositivi BodyCam, dispositivi DashCam e sistema di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR) sono quelli specificamente individuati, per ciascuna tipologia di dispositivo, agli articoli 4-bis, 4-ter, 4-quater e 4-quinquies del presente Regolamento, in ragione delle rispettive valutazioni d'impatto sulla protezione dei dati.

Art. 11 – Obblighi degli operatori incaricati

1. L'utilizzo del brandeggio e dello zoom da parte degli operatori incaricati al trattamento dovrà essere conforme alle finalità dell'impianto riportate all'articolo 4, comma 2.
2. Il settore di ripresa delle telecamere deve essere impostato in modo tale da consentire il controllo e la registrazione di quanto accada nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, con esclusione delle proprietà private.
3. Fatti salvi i casi di richiesta degli interessati al trattamento dei dati registrati, questi ultimi possono essere riesaminati, nel limite del tempo ammesso per la conservazione di cui al precedente articolo, solo in caso di effettiva necessità per il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, comma 3 e a seguito di regolare autorizzazione di volta in volta richiesta al responsabile.

4. La mancata osservanza degli obblighi previsti al presente articolo comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 12 – Accertamenti di illeciti ed indagini giudiziarie o di polizia

1. In caso di rilevazioni di immagini di fatti concernenti ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della pubblica sicurezza, della tutela ambientale o del patrimonio pubblico, l'incaricato o il responsabile provvederà a darne comunicazione senza ritardo all'Autorità competente, provvedendo, nel contempo, alla conservazione delle immagini su appositi supporti.
2. Alle immagini raccolte ai sensi del presente articolo possono accedere, per l'espletamento delle relative indagini, solo gli appartenenti all'amministrazione giudiziaria, le persone da essi espressamente autorizzate e gli organi di polizia.
3. Qualora gli organi di polizia, nello svolgimento dei loro compiti istituzionali, necessitino una copia delle riprese effettuate, devono presentare un'istanza scritta e motivata indirizzata al responsabile della gestione e del trattamento dei dati.

Art. 13 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Somma Lombardo, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere fisse, affigge una adeguata segnaletica su cui dev'essere riportata una sintesi leggibile delle informazioni previste dall'articolo 13 del Regolamento Europeo 679/2016.
2. Il cartello deve avere un formato ed un posizionamento tali da essere chiaramente visibile all'utenza e deve altresì inglobare il simbolo della telecamera.
3. Il Comune si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, gli incrementi dimensionali del sistema e la eventuale successiva cessazione, per qualsiasi causa, del trattamento medesimo, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi e/o altri mezzi di comunicazione idonei, quali la pubblicazione sul sito istituzionale.
4. Il Comune si impegna altresì ad apporre idonea segnaletica agli ingressi della Città.
5. Per i dispositivi mobili disciplinati agli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater, l'informativa è resa mediante cartellonistica collocata in prossimità delle aree monitorate dalle fototrappole, mediante avviso verbale e segnalazione luminosa/acustica per le BodyCam, e mediante l'apposizione di appositi contrassegni informativi sui veicoli dotati di DashCam, oltre che tramite la pubblicazione dell'informativa estesa, differenziata per categoria di dato e tempi di conservazione, sul sito istituzionale del Comune.

Art. 14 – Diritti dell'interessato

1. La materia trova completa trattazione nella sezione Terza del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati – in inglese General Data Protection Regulation) Regolamento UE 2016/679, cui si rinvia.
2. Trattandosi di immagini raccolte in tempo reale riguardanti un fatto obiettivo, non è in concreto esercitabile il diritto di aggiornamento, rettificazione od integrazione dei dati raccolti, in considerazione della loro natura.
3. L'interessato ha diritto di ottenere il blocco dei dati qualora essi siano trattati in violazione di legge.
4. Per accedere ai dati ed alle immagini l'interessato dovrà presentare un'apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata diretta al responsabile, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, richiedendo l'esistenza o meno del trattamento di dati che possano

riguardarlo, informazioni sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile, sulle finalità e modalità del trattamento dei dati, sulla cancellazione, trasformazione in forma anonima o blocco dei dati trattati in violazione alla normativa vigente in materia, oppure inoltrando la richiesta di opposizione al trattamento dei propri dati personali, per motivi legittimi e documentati, ancorché pertinenti alle finalità del trattamento.

5. L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nell'ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.
6. Il responsabile del trattamento sarà tenuto ad accertare l'effettiva esistenza delle immagini e di ciò darà comunicazione al richiedente; nel caso di accertamento positivo fisserà altresì il giorno, l'ora ed il luogo in cui il suddetto potrà visionare le immagini estratte dal sistema che lo riguardano.
7. La risposta alla richiesta di accesso a dati conservati deve essere inoltrata all'interessato entro quindici giorni dalla ricezione e deve riguardare i dati attinenti alla persona richiedente e può comprenderne eventualmente altri, riferiti a terzi, solo nei limiti previsti dalla normativa vigente.
8. La Giunta Comunale quantificherà, mediante l'adozione di una propria deliberazione, un contributo spese da corrispondere da parte del richiedente a copertura dei costi sostenuti per l'espletamento della pratica.

Art. 15 – Sicurezza dei dati

1. I dati sono protetti da idonee e preventive misure di sicurezza, individuate con documentazione tecnica rilasciata dalla ditta installatrice, riducendo al minimo i rischi di distruzione, di perdita anche accidentale, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.
2. Vanno comunque assicurate le misure stabilite dagli artt. 25 e 32 del GDPR.
3. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi nella centrale operativa situata presso la sede della polizia locale di Somma Lombardo. Alla sala, ubicata all'interno del Comando in un luogo chiuso al pubblico, possono accedere esclusivamente i soggetti indicati dall'art. 7 del presente regolamento.
4. L'utilizzo dei videoregistratori impedisce di rimuovere il disco rigido su cui sono memorizzate le immagini.
5. I dispositivi mobili di cui agli articoli 4-bis, 4-ter e 4-quater sono protetti da custodia fisica antimanomissione, da password personalizzata diversa da quella predefinita dal costruttore e, per i canali di trasmissione remota, da cifratura del canale di comunicazione.
6. Il sistema di lettura automatica delle targhe e le telecamere di contesto di cui all'articolo 4-quinquies operano su rete dedicata e segregata, con flussi cifrati, autenticazione degli accessi e tracciamento, mediante apposito registro, di ogni operazione di visualizzazione, esportazione e interrogazione delle liste di controllo, conservato per ventiquattro mesi.
7. L'accesso alle registrazioni e ai sistemi di gestione è in ogni caso riservato al personale nominativamente autorizzato, mediante credenziali personali e profilate.

Art. 15-bis – Valutazione d'impatto sulla protezione dei dati (DPIA) e riesame periodico

1. Prima dell'attivazione di ciascuno dei trattamenti disciplinati dal presente Regolamento che presenti un rischio elevato per i diritti e le libertà delle persone fisiche, il Titolare del trattamento effettua, con il

coinvolgimento del RPD/DPO, una Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA), ai sensi dell'art. 35 del GDPR.
2. Le valutazioni d'impatto relative ai trattamenti effettuati mediante l'impianto di videosorveglianza territoriale, il sistema di lettura automatica delle targhe (ANPR/OCR), le fototrappole, i dispositivi BodyCam e i dispositivi DashCam sono conservate agli atti dell'Ente, unitamente al parere del RPD/DPO, e possono essere esibite, in tutto o in parte, all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali su richiesta, ai sensi dell'art. 36 GDPR, ovvero all'Autorità Giudiziaria su richiesta motivata.
3. Le valutazioni d'impatto sono riesaminate con cadenza almeno annuale o biennale, secondo quanto stabilito per ciascun trattamento nella rispettiva valutazione, e comunque anticipatamente in caso di installazione di nuovi dispositivi o varchi, di attivazione di nuove funzionalità, di modifiche sostanziali all'infrastruttura tecnologica o di sopravvenuti orientamenti dell'Autorità Garante in materia.
4. Le condizioni operative individuate dalle valutazioni d'impatto quale presupposto per l'avvio dei rispettivi trattamenti costituiscono parte integrante della disciplina di cui al presente Regolamento e sono vincolanti per il Titolare e per tutti i soggetti autorizzati al trattamento.

Art. 16 – Modalità da adottare per il trattamento dei dati videoripresi

1. L'accesso alle immagini da parte del responsabile e degli incaricati del trattamento dei dati si limita alle attività oggetto della sorveglianza; eventuali altre informazioni di cui vengano a conoscenza mentre osservano il comportamento di un soggetto ripreso, non devono essere prese in considerazione.
2. Nel caso le immagini siano conservate, i relativi supporti vengono custoditi, per l'intera durata della conservazione, in un armadio o simile struttura dotato di serratura, apribile solo dal responsabile e dagli incaricati del trattamento dei dati.
3. La cancellazione delle immagini sarà garantita mediante gli strumenti e le procedure tecnologiche più avanzate; le operazioni di cancellazione devono essere effettuate esclusivamente sul luogo di lavoro.
4. Nel caso il supporto debba essere sostituito per eccessiva usura, sarà distrutto in modo da renderlo inutilizzabile, in modo che non possano essere recuperati i dati in esso presenti.
5. L'accesso alle immagini ed ai dati personali è consentito:
 - al responsabile ed agli incaricati dello specifico trattamento di cui all'articolo 6;
 - ai preposti alle indagini dell'autorità giudiziaria o di polizia;
 - all'amministratore di sistema del Comune di Somma Lombardo e alla ditta fornitrice dell'impianto nei limiti strettamente necessari alle loro specifiche funzioni di manutenzione;
 - all'interessato, debitamente autorizzato, in quanto oggetto delle riprese.
6. Nel caso di accesso ai dati da parte dell'interessato questi avrà visione solo delle immagini che lo riguardano direttamente.
7. Tutti gli accessi alla visione saranno documentati mediante l'annotazione in un apposito "registro degli accessi" (cartaceo od informatico), conservato nei locali della centrale operativa della polizia locale, nel quale sono riportati ad opera degli incaricati:
 - la data e l'ora dell'accesso;
 - l'identificazione del terzo autorizzato;
 - i dati per i quali si è svolto l'accesso;
 - gli estremi e la motivazione dell'autorizzazione all'accesso; • le eventuali osservazioni dell'incaricato;
 - la sottoscrizione del medesimo.

8. Non possono, di norma, essere rilasciate copie delle immagini registrate concernenti altri soggetti diversi dall'interessato, salvi casi particolarmente meritevoli di tutela a giudizio insindacabile del responsabile.

Art. 17 – Cessazione dell'attività di videosorveglianza

1. In caso di cessazione, per qualsiasi causa, dell'attività di videosorveglianza, il Comune effettuerà la notificazione al Garante ai sensi della vigente normativa.
2. A seguito di ciò i dati raccolti dovranno essere distrutti o conservati per fini esclusivamente istituzionali.
3. La cessione dei dati in violazione al comma precedente è da considerarsi priva di effetti e sono fatte salve le sanzioni previste dalla legge.

Art. 18 – Comunicazione dei dati

1. La comunicazione dei dati personali acquisiti mediante il sistema di videosorveglianza da parte del Comune a favore di altri soggetti autorizzati è ammessa quando necessaria ed esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.
2. Non si considera comunicazione, ai sensi e per gli effetti del precedente comma, la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal titolare o dal Responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.
3. È in ogni caso fatta salva la comunicazione di dati richiesti, in conformità alla legge, da forze di polizia, dall'autorità giudiziaria, da organismi di informazione e sicurezza o da altri soggetti pubblici ai sensi dell'articolo 58, comma 2, del D. Lgs. 30/6/2003 n. 196 per finalità di difesa di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione di reati.

Art. 19 – Tutela amministrativa e giurisdizionale

1. La mancata osservanza degli obblighi previsti dal presente regolamento comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla legge, di sanzioni amministrative o penali.

Art. 20 – Modifiche regolamentari

1. I contenuti del presente regolamento dovranno essere aggiornati nei casi di variazioni delle normative in materia di trattamento dei dati personali, gerarchicamente superiori.
2. Il presente atto è trasmesso al Garante per la protezione dei dati personali, sia a seguito della sua approvazione, sia in caso di eventuali successivi aggiornamenti.
3. Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la pubblicazione sull'albo pretorio dell'ente in rispetto della normativa sulla trasparenza.
4. Dalla data di entrata in vigore cessa di avere efficacia ogni altra disposizione in materia precedentemente approvata ed in contrasto con quanto disposto dal presente regolamento.

Art. 21 – Limiti alla utilizzabilità di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 22 – Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

1. La materia è disciplinata dal Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)".

Art. 23 – Norme di rinvio

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal:

- **Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101** "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)";
- **Decreto del Presidente della Repubblica n. 15 del 15.01.2018**, recante *"Regolamento a norma dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante l'individuazione delle modalità di attuazione dei principi del Codice in materia di protezione dei dati personali relativamente al trattamento dei dati effettuato, per le finalità di polizia, da organi, uffici e comandi di polizia"*;
- **Regolamento UE n. 2016/679** del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abrogala direttiva 95/46/CE;
- **Direttiva UE n. 2016/680** del 27 aprile 2016 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzioni di sanzioni penali, nonché alla libera di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio;
- **D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196** recante: *"Codice in materia di protezione dei dati personali"* e successive modificazioni;
- **Art. 54 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267** e successive modificazioni;
- Decalogo del 29 novembre 2000 promosso dal Garante per la protezione dei dati personali;
- Circolare del Ministero dell'Interno dell'8 febbraio 2005, n. 558/A/471;
- **D.L. 23 febbraio 2009, n. 11**, recante: *"Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori",* ed in particolare dall'art. 6;
- **"Provvedimento in materia di videosorveglianza"** emanato dal Garante per la protezione dei dati personali in data 8 aprile 2010.
- Decreto Legislativo 18 maggio 2018, n. 51, di attuazione della Direttiva (UE) 2016/680, relativo ai trattamenti effettuati dalle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati;
- Linee Guida n. 3/2019 del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (EDPB) sul trattamento dei dati personali attraverso dispositivi video;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'11 ottobre 2018, n. 467, recante l'elenco delle tipologie di trattamenti soggetti a valutazione d'impatto obbligatoria;
- Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali dell'8 gennaio 2015, n. 2, in materia di sistemi di videosorveglianza a bordo dei veicoli della Polizia Locale;

- Provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali del 19 dicembre 2024, n. 805, del 29 aprile 2025, n. 244, e del 4 dicembre 2025, n. 743, in materia di sistemi di videosorveglianza con lettura automatizzata delle targhe e di dispositivi di ripresa mobile in uso alle Polizie Locali.